

7-8/2012



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

Normativa Regolamenti

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2012 - Riparto del Fondo di intervento integrativo tra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio, per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (GU n. 201 del 29-8-2012)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 20 giugno 2012, n. 145 Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. (GU n. 201 del 29-8-2012)

LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (GU n. 189 del 14-8-2012 - Suppl. Ordinario n.173)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (GU n. 189 del 14-8-2012)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 - Testo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (in supplemento ordinario n. 129/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 26 giugno 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese.». (GU n. 187 del 11-8-2012 - Suppl. Ordinario n.171)

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 130 - Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. (GU n. 184 del 8-8-2012)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE - DECRETO 10 maggio 2012 Approvazione dello schema-tipo di documento progettuale per la produzione, il rilascio e la gestione del Modello ATe da parte delle pubbliche amministrazioni. (GU n. 183 del 7-8-2012)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 19 giugno 2012 - Modalità di erogazione del contributo dei progetti Futuro in Ricerca ammessi a finanziamento con decreto n. 928/Ric. del 9 novembre 2011. (Decreto n. 355/Ric). (GU n. 180 del 3-8-2012)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 23 aprile 2012 Recepimento dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011. (Repertorio atti n. 21/CSR). (GU n. 177 del 31-7-2012)

LEGGE 23 luglio 2012, n. 119 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. (GU n. 176 del 30-7-2012)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2012 Differimento, per l'anno 2012, del termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni modelli 770/2012, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997. (GU n. 176 del 30-7-2012)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 1 giugno 2012 Modalita' di attuazione del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del medesimo articolo. (GU n. 171 del 24-7-2012)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 maggio 2012, n. 63 Testo del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2012), coordinato con la legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonche' di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale». (GU n. 168 del 20-7-2012)

LEGGE 16 luglio 2012, n. 103 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonche' di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale. (GU n. 168 del 20-7-2012)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 2 febbraio 2012 Modifica dei decreti 20 marzo 2001 e 17 gennaio 2006 relativi a progetti autonomi gia' ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 36/Ric.). (GU n. 164 del 16-7-2012)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2012, n. 98 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 concernente disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione. (GU n. 161 del 12-7-2012)

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 09/07/2012 -

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (GU n. 156 del 6-7-2012 - Suppl. Ordinario n.141)

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 7 maggio 2012, n. 52 - Testo del decreto-legge 7 maggio 2012 , n. 52 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2012), coordinato con la legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica». (GU n. 156 del 6-7-2012)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Decreto 3 Febbraio 2012 - Rettifica al decreto 7 luglio 2011, di rettifica del decreto 31 ottobre 2006 relativo all'ammissione agli interventi agevolati dei progetti di ricerca e formazione afferenti ai laboratori pubblico-privati. (Lab. n. 9 - Ric. n. 2247) (GU n. 156 del 6-7-2012)

LEGGE 6 luglio 2012, n. 94 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. (GU n. 156 del 06-7-2012)

Circolari e Direttive

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DETERMINAZIONE 1 agosto 2012 - Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991. (Determinazione n.3). (GU n. 185 del 9-8-2012)

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DETERMINAZIONE 1 agosto 2012 Avvalimento nelle procedure di gara (Determinazione n. 2). (GU n. 185 del 9-8-2012)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - DELIBERAZIONE 26 luglio 2012 - Linee guida in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali. (Deliberazione n. 221). (GU n. 183 del 7-8-2012)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA -
CIRCOLARE 23 maggio 2012, n. 5** - Ambito di
applicazione dell'art. 40, comma 02, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. (GU n. 177
del 31-7-2012)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA -
CIRCOLARE 10 maggio 2012, n. 4** - Chiarimenti in ordine
all'applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241, nel testo modificato dell'art. 1, decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5. (GU n. 177 del 31-7-2012)

**AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 25 luglio 2012** - Modifiche ed integrazioni
al regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita'. (Deliberazione n. 314/12/
CONS) - (GU n. 177 del 31-7-2012)

**AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - COMUNICATO -**
Contratto collettivo nazionale quadro di modifica del
CCNQ 9 ottobre 2009 (GU n. 174 del 27-7-2012)

**DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 3 maggio 2012** Indirizzi operativi ai fini del
contenimento della spesa pubblica. (GU n. 165 del 23-7-
2012)

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -
Circolare n. 98 del 18 luglio 2012** - Ulteriori disposizioni
organizzative ed operative per l'applicazione dell'articolo
15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -
Comunicato relativo al decreto 26 giugno 2012, recante:
«Invio delle comunicazioni alle parti processuali, mediante
Posta elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 16,
comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546». (GU n. 165 del 17-7-2012)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -
Comunicato relativo al testo del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, coordinato con la legge di conversione 26
aprile 2012, n. 44, recante: "Disposizioni urgenti in
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e

potenziamento delle procedure di accertamento.". (GU n.
163 del 14-7-2012)

**AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PARERE
N.98 DEL 27/06/2012** - servizi tecnici – affidamento -
lex specialis – criteri di valutazione delle offerte –
preferenza prestazioni svolte per enti pubblici –
illegittimità; servizi tecnici – affidamento – lex specialis
– requisiti speciali – partecipazione di ATI – possesso di
almeno il 60% requisiti finanziari in capo alla mandataria
– fattispecie – illegittimità

**AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PARERE
N.94 DEL 06/06/2012** - Procedure di gara – dichiarazioni
sostitutive – direttori tecnici – pluralità di dichiarazioni
vergate in uno stesso foglio e inserite in unica busta –
possono essere corredate da unica copia di documento di
riconoscimento

Giurisprudenza

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. VI CIVILE – ORDINANZA
4 SETTEMBRE 2012 N. 14791.**

La sentenza accoglie il ricorso avanzato da Equitalia Spa
contro una sentenza della Commissione regionale della
Puglia con cui era stata annullata una cartella di pagamento
emessa con riferimento a ruoli precedenti il 1° giugno
2008 in ragione della mancata indicazione del funzionario
di riferimento.

L'ordinanza è motivata sulla scorta del dato legislativo
per cui l'indicazione del responsabile del procedimento
nelle cartelle di pagamento è obbligatoria solo per gli atti
successivi al 1° giugno 2008, in quanto tale sanzione di
nullità è stata introdotta dall'articolo 36, comma 4ter, del
DI 31 dicembre 2007, n. 248, solo "per le cartelle riferite
ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere
dal 1° giugno 2008".

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. I CIVILE – SENTENZA 4
SETTEMBRE 2012 N. 14785**

Nell'ipotesi di contratto stipulato dall'ente locale "in
difetto di una valido impegno di spesa", ovvero senza la
necessaria copertura finanziaria, rimane esperibile
unicamente l'azione di responsabilità nei confronti degli

amministratori e funzionari dell'ente, non essendo imputabile nulla all'ente locale.

TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III TER - sentenza 22 agosto 2012 n. 7380.

Pubblico concorso - Bando - Illegittimità della clausola che prevede la somma aritmetica dei punteggi delle singole prove ai fini della formazione della graduatoria in violazione dell'art. 7, comma 3, D.P.R. n. 487 del 1994. E' illegittima la clausola di un bando di un concorso statale secondo la quale la formazione della graduatoria del concorso deve essere effettuata "sommando la valutazione conseguita nelle prove scritte, orale ed informatica", in violazione dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che prevede, invece, che "il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio" (in senso analogo a Cons. Stato, sez. V, 1° febbraio 2010, n. 397).

Secondo il TAR è inderogabile da parte del bando di un concorso l'art. 7, comma 3, D.P.R. n.487/1994, la cui applicazione avrebbe consentito alla ricorrente di ottenere una votazione finale più alta di quella della controinteressata e di collocarsi in tal modo al primo posto nella graduatoria finale.

Il succitato D.P.R. è certamente applicabile ai concorsi statali (conformemente a Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2879) atteso che l'art. 70, co. 13, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, espressamente prevede che "in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti".

Fra i meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, propri di qualsivoglia procedura concorsuale, statale o locale, vi è anche il criterio della media dei voti riportate nelle prove scritte o pratiche, ciò desumendosi "non solo dal carattere di disciplina generale dei pubblici concorsi proprio del DPR n. 487/1994, ma dalla necessità di ancorare il calcolo del punteggio conseguito dai candidati a parametri uniformi e validi per qualsivoglia concorso e nell'intero territorio nazionale, non potendo la potestà regolamentare essere piegata all'introduzione di criteri disomogenei da comune a comune e suscettibili di produrre risultati diversi a seconda delle modalità seguite, come poi nella specie si è verificato".

La modalità della media contenuta nell'art. 7 del DPR n.

487/1994 è, dunque, la scelta legislativa propria dei concorsi di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni.

TAR SARDEGNA - sentenza 21 agosto 2012 - Revoca gara di appalto di forniture – risarcimento del danno.

E' legittimo il provvedimento amministrativo di diniego di aggiudicazione definitiva e di archiviazione degli atti di gara, ove detta archiviazione, che costituisce una vera e propria revoca della gara, sia stata disposta in ragione del notevole lasso di tempo trascorso dalla indizione della procedura, nonché dell'eccessiva economicità dell'offerta rimasta aggiudicataria provvisoria, con conseguente rischio di avere prodotti di scarsa qualità. La motivazione, invero, è riferita all'alea della fornitura di prodotti di scarsa qualità, e al notevole lasso di tempo trascorso dall'indizione della procedura, quindi si fonda su una sopravvenienza che renderebbe l'acquisizione della fornitura non più utile e corrispondente alle attuali necessità della stazione appaltante.

Il TAR ha quindi respinto la domanda di risarcimento del danno lamentato dalla ditta aggiudicataria provvisoria.

CORTE DI CASSAZIONE- SEZ. LAVORO – SENTENZA 20 AGOSTO 2012, N. 14575.

E' motivato il licenziamento disciplinare disposto nei confronti di un dipendente pubblico per il venire meno del rapporto fiduciario tra il dipendente e l'ente di appartenenza, quando il primo tiene durante l'orario di lavoro un comportamento "poco collaborativo", "talvolta offensivo", "scorretto ed imbarazzante" nonché "offensivo" nei confronti dei colleghi, creando "gravi tensioni".

TRIBUNALE DI LECCE, Sezione Lavoro - sentenza n. 4062/2012, dep. 13 agosto 2012 – Rapporto di lavoro subordinato – sanzione disciplinare – per condotta del dipendente non conforme a principi di correttezza – legittimità – sussiste.

La sentenza in esame riguarda la questione della legittimità della sanzione disciplinare (nello specifico: sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per un giorno) irrogata da un'Amministrazione nei confronti del proprio dipendente e dirigente sindacale, resosi responsabile di manifestazioni ingiuriose e di condotta non conforme a principi di correttezza, a mezzo mail di ampia diffusione. Il Giudice del lavoro, pur rimarcando che - in linea generale - al lavoratore subordinato è garantito il diritto di critica, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro, ha tuttavia affermato che ciò non consente di ledere sul piano morale l'immagine del proprio datore di lavoro con riferimento a

fatti non oggettivamente certi e comprovati. Invero, il diritto di critica del lavoratore sindacalista incontra i limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.) di tutela della persona umana, che ove superati, possono legittimamente determinare l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del lavoratore. In via ulteriore, il G.L. l'adeguatezza e la proporzionalità della sanzione irrogata avendo l'Amministrazione tenuto conto, nella determinazione della stessa, del ruolo di esponente sindacale rivestito dal dipendente.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 10 agosto 2012, n. 4556 – Pubblico concorso - Prova orale - Predeterminazione degli argomenti - Mancata verbalizzazione delle risposte dei candidati - Legittimità della procedura.

Nei concorsi pubblici non costituisce elemento inficiante la validità della procedura l'assenza, nella fase relativa all'espletamento della prova orale, di indicazione all'interno degli argomenti di prova, individuati dalla Commissione immediatamente prima dell'inizio della prova orale, dei quesiti e delle risposte agli stessi.

Infatti, ai fini della legittimità delle operazioni relative alla prova orale, è necessario e sufficiente che gli argomenti siano predeterminati dalla Commissione giudicatrice, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, per ognuna delle materie indicate nel bando e siano estratti a sorte dai candidati presenti, ai sensi dell'art. 12 del DPR 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dall'art. 10 del DPR 30 ottobre 1996, n. 693.

Il rispetto delle succitate prescrizioni, infatti, garantisce l'imparzialità e la trasparenza dell'organo preposto alla valutazione, nonché la par condicio tra tutti i concorrenti. Né vale ad invalidare la procedura concorsuale la circostanza che le risposte date dal candidato non siano riportate nel verbale, non essendo ciò prescritto dalla legge, né concretamente possibile in ragione dell'impraticabilità a sintetizzare la discussione orale del quesito posto al concorrente.

Consiglio di Stato sez. V 3/8/2012 n. 4444 .

REVISIONE PREZZI: CONTROVERSIA SULL'AN DELLA REVISIONE TUTELABILE DINANZIA AL GIUDICE AMMINISTRATIVO. APPARTIENE, INVECE, ALLA GIURISDIZIONE ORDINARIA LA CONTROVERSIA SUL QUANTUM DELLA REVISIONE SULL'INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE INIZIALE PER IL CALCOLO DEL COMPENSO REVISIONALE.

La posizione soggettiva dell'appaltatore rispetto alla facoltà dell'amministrazione di procedere alla revisione

dei prezzi è tutelabile dinanzi al giudice amministrativo quando attenga all'an della revisione, in quanto correlata all'esercizio di un potere discrezionale riconosciuto dalla norma alla stazione appaltante, sulla base di valutazioni attinenti a preminenti interessi pubblicistici, mentre acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, quando il diritto alla revisione derivi da apposita clausola contrattuale, ovvero quando l'Amministrazione abbia già esercitato il potere discrezionale a lei spettante adottando un provvedimento attributivo, o ancora abbia tenuto un comportamento tale da integrare un implicito riconoscimento del diritto alla revisione, così che la controversia riguardi soltanto il quantum della stessa (ex multis, cfr. Cass., sez. un., 13 settembre 2005, n. 18126).

In specifico, inoltre, quando l'Amministrazione non abbia negato di dover procedere alla revisione dei prezzi, ma abbia contrapposto all'appaltatore un sistema di calcolo diverso, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, poiché tale giudizio attiene ad una parte del quantum del compenso revisionale rivendicato e, quindi, non all'an debeat, ma al quantum debeat, cui è connesso un diritto soggettivo dall'appaltatore (Cassazione civile, Sez. Un., 5 giugno 2008, n. 14824). In questa prospettiva, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'individuazione del termine iniziale per il calcolo del compenso revisionale, una volta intervenuto da parte della pubblica amministrazione il riconoscimento della spettanza di esso con riguardo all'intera opera, atteso che l'oggetto del contendere, riguardando unicamente il criterio di quantificazione del compenso, attiene ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il potere discrezionale della pubblica amministrazione essendosi ormai esaurito con detto riconoscimento (Cass., sez. un., 6 febbraio 2002, n. 1558).

Consiglio di Stato sez. III 2/8/2012 n. 5187

PROCEDURA DI GARA - VERBALIZZAZIONE CUMULATIVA- RICHIEDE UN TERMINE RAGIONEVOLMENTE BREVE- MANCATA DETTAGLIATA INDICAZIONE DELLE SPECIFICHE MODALITÀ DI CUSTODIA DEI PLICHI E DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI PER GARANTIRE LA SEGRETEZZA DELLE OFFERTE - NON COSTITUISCE DI PER SÉ MOTIVO DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTIVITÀ POSTA IN ESSERE DALLA COMMISSIONE PER GARANTIRE SIFFATTA CUSTODIA

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che in mancanza di specifiche indicazioni della normativa di settore e della disciplina di gara, va esclusa la necessità di redigere contestuali e distinti verbali per ciascuna seduta della commissione di gara.

La norma, quindi, assegna ai verbali il compito di documentare le operazioni stesse e di fornirne adeguata informazione, a garanzia di tutti i concorrenti e della stessa stazione appaltante, garanzia, d'altronde, inutile se la redazione fosse compiuta a notevole distanza di tempo. Non sfugge certo al Collegio il corollario di tale principio, cioè la necessità che nell'unico verbale di tutte o di parte delle operazioni compiute, pur se relativo a più giornate, via sia una corretta rappresentazione documentale dello svolgimento della procedura. Tuttavia, è anche vero, come afferma il TAR, che un altro vincolo per la verbalizzazione è appunto quello della tempestività rispetto alle operazioni verbalizzate, ossia la redazione del verbale unico in un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi. (...) S'appalesa fisiologico agli occhi del Collegio e del tutto conforme con i principi applicabili agli atti collegiali che, soprattutto quando le sedute del seggio di gara durino a lungo e/o riguardino operazioni descrittive e valutative complesse, detta verbalizzazione avvenga in un momento successivo a quello delle operazioni, compatibilmente con gli impegni dei componenti, purché in un tempo sufficientemente breve. È appena da precisare che le indicazioni, riguardanti le formalità procedurali di ciascuna seduta ed il tipo di valutazione di volta in volta compiuta, non costituiscono elementi informativi essenziali per fornire idonea contezza circa l'iter logico dell'aggiudicazione e, perciò, come dice la sentenza, recedono «... rispetto alla visione d'insieme garantita dalla verbalizzazione cumulativa...».

Del pari, la mancata dettagliata indicazione, nel predetto verbale-relazione, delle specifiche modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non costituisce di per sé motivo di illegittimità dell'attività posta in essere dalla commissione per garantire siffatta custodia, in assenza di ulteriori elementi realmente idonei a far ritenere verificate in concreto manomissioni o alterazione dei documenti (cfr. così Cons. St., III, 13 maggio 2011 n. 2908; id., V, 7 luglio 2011 n. 4055; id., 5 ottobre 2011 n. 5456).

Consiglio di Stato Adunanza plenaria 31/7/2012 n. 31

- 1. APPALTI PUBBLICI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - EFFICACIA LESIVA ED INTERESSE AD IMPUGNARE - NON PRESUPPONE L'ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA - RAGIONI**
- 2. APPALTI PUBBLICI - PROCEDURE NEGOZIATE - RISPETTO DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA - FASE DI APERTURA DELLE OFFERTE - PUBBLICITA' DELLA SEDUTA - FASE DI NEGOZIAZIONE - ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCEDERE IN SEDUTA PUBBLICA - RAGIONI**

1. Non è vero che l'aggiudicazione definitiva diverrebbe lesiva per le imprese non aggiudicatrici solo nel momento in cui essa acquista efficacia legittimando la successiva stipulazione del contratto di appalto, con la conseguenza che solo in tale momento sorgerebbe l'interesse a impugnare l'aggiudicazione stessa.

Infatti, mentre non è seriamente dubitabile che la verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario costituisca a mente del più volte citato art. 11, comma 8, condizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva rispetto alla successiva stipulazione del contratto d'appalto, al tempo stesso non è esatto che quest'ultima, siccome atto conclusivo della procedura selettiva, non sia suscettibile di produrre effetti giuridici rilevanti già prima di detta verifica e indipendentemente da essa: ciò che connota la vicenda in esame in modo ben diverso da quella in cui ad essere condizionata a un controllo successivo sia l'efficacia generale del provvedimento nei confronti di tutti i suoi destinatari (ipotesi nella quale, peraltro, non si dubita che un'impugnazione proposta prima del sopravvenire del controllo sarebbe addirittura inammissibile per difetto di interesse).

Più specificamente, l'aggiudicazione definitiva da un lato fa sorgere in capo all'aggiudicatario una aspettativa – della quale in questa sede non rileva la precisa qualificazione giuridica – alla stipulazione del contratto di appalto, che è ex lege subordinata all'esito positivo della verifica; nel contempo, il medesimo atto produce nei confronti degli altri partecipanti alla gara un effetto immediato, consistente nella privazione definitiva, salvo interventi in autotutela della stazione appaltante o altre vicende comunque non prevedibili né controllabili, del "bene della vita" rappresentato dall'aggiudicazione della gara.

L'opposto avviso, che ricolleggi la lesività delle determinazioni della stazione appaltante, anche per i concorrenti non aggiudicatari, solo all'esito positivo della verifica dei requisiti di gara in capo all'aggiudicatario, porterebbe all'assurda conseguenza di attribuire all'aggiudicazione definitiva una diversa valenza provvedimentale (e una diversa attitudine lesiva) a seconda che la verifica suindicata sia condotta dopo la conclusione della gara, secondo il modello dell'art. 11, comma 8, e dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, ovvero – come pure può accadere – sia stata già effettuata in un momento anteriore, essendo stata l'impresa poi risultata aggiudicataria sorteggiata fra i concorrenti da sottoporre a verifica "a campione" ai sensi del primo comma del medesimo art. 48; nel primo caso, l'impugnabilità dell'aggiudicazione definitiva sarebbe differita all'esito della verifica, mentre nel secondo caso sarebbe immediata.

Siffatte conclusioni, al di là degli inconvenienti pratici cui possono dar luogo, urtano con la logica complessiva del

sistema normativo incentrato sull'individuazione dell'aggiudicazione definitiva come atto conclusivo del procedimento di gara.

2. I possibili dubbi interpretativi prospettabili in relazione alle procedure negoziate ed agli affidamenti in economia con tutta evidenza dipendono, da un lato, dalla maggiore speditezza e flessibilità che connota la ratio stessa della previsione di siffatte procedure, e per altro verso dal fatto che l'art. 2, al comma 1 codice dei contratti pubblici, nell'individuare il principio di pubblicità tra i principi che le stazioni appaltanti sono tenute a rispettare aggiunge che tale rispetto deve essere assicurato "con le modalità indicate dal presente codice": precisazione dalla quale è legittimo inferire che il principio de quo è suscettibile di essere diversamente declinato, e quindi di subire deroghe o attenuazioni, in ragione del perseguimento di altri interessi e valori aventi almeno pari rilevanza e dignità (è precisamente questa, ad esempio, la ratio per la quale pacificamente si reputa legittimo, nelle procedure da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che l'esame e la valutazione delle offerte tecniche avvenga in seduta riservata).

Malgrado ciò, non può obliterarsi che il principio in esame, con le sue puntuali applicazioni, costituisce a sua volta corollario del più generale principio di trasparenza direttamente ricollegabile alle esigenze di tutela della concorrenza e di corretto funzionamento del mercato che costituiscono la base stessa della disciplina comunitaria in subiecta materia.

Alla luce dei rilievi che precedono, non può negarsi che le esigenze di informazione dei partecipanti alla gara a tutela dei ricordati principi di trasparenza e par condicio, richiamate nella decisione n. 13 del 2011 di questa plenaria a sostegno della necessità che l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche avvenga in seduta pubblica, si pongano in termini sostanzialmente identici anche in relazione alle procedure negoziate, pur nel rispetto delle peculiarità riconosciute a queste ultime dal legislatore in piena coerenza col complesso dei principi appena richiamati. Più specificamente, la necessità che si svolga pubblicamente la fase procedimentale consistente nell'accertamento di quali e quante siano le offerte da esaminare, nonché nella verifica dello "stato di consistenza" di esse (e, cioè, di quali e quanti siano i documenti prodotti e allegati da ciascun concorrente ammesso alla procedura) si pone in tutti i casi in cui, per effetto di disposizioni di legge o della lex specialis ove esistente, risulti in qualche modo "procedimentalizzata" la fase dell'acquisizione delle offerte tecniche delle imprese interessate, con l'indicazione di prescrizioni sui tempi e le modalità di presentazione delle stesse e sui loro contenuti.

Così, nell'ipotesi di cui all'art. 56 (procedure negoziate previa pubblicazione di bando di gara) sarà evidentemente

la stessa lex specialis a disciplinare le materie suindicate, mentre nel caso di cui all'art. 57 (procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara) è la stessa norma, al comma 6, a introdurre la "procedimentalizzazione" della fase de qua, laddove dispone che: "...Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta".

Esigenze non diverse si pongono in relazione agli affidamenti in economia disciplinati dall'art. 125 del Codice, e segnatamente al cottimo fiduciario, che viene espressamente definito come una "procedura negoziata" (comma 4) e per il quale è esplicitato l'assoggettamento delle relative procedure ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento (commi 8 e 11).

In tutti questi casi, la necessità di assicurare il controllo sul rispetto da parte della stazione appaltante delle regole che la stessa è tenuta a rispettare, ex lege o sulla scorta delle sue stesse pregresse determinazioni, comporta che la fase dell'accesso delle offerte e dei documenti connessi nella disponibilità dell'Amministrazione, in vista delle successive valutazioni tecniche ed economiche, debba sempre svolgersi pubblicamente. Resta pacifico, in ogni caso, che nelle ipotesi testé richiamate l'obbligo di seduta pubblica va rigorosamente circoscritto alla suindicata fase di verifica preliminare alla valutazione delle offerte, restandone esclusa la successiva fase di negoziazione, per la quale il legislatore ha stabilito che il rispetto del principio di trasparenza vada garantito con diverse modalità: ad esempio, assicurando la non discriminazione e la parità di trattamento fra gli offerenti coinvolti in tale fase (art. 56, comma 2) ovvero rispettando principi di concorrenza e rotazione nella scelta dei propri interlocutori (art. 57, comma 6, primo periodo).

TAR Lazio Roma sez. III 27/7/2012 n. 6995 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - ESCLUSIONE E/O REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE PER FATTO IMPUTABILE ALL'IMPRESA- ISCRIZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO- ATTO DOVUTO

Il Collegio richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 15.6.10, n. 3754), secondo la quale in tema di appalti pubblici, l'art. 27 comma 2 lett. t) D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 è inteso quale "norma di chiusura espressa", e che quindi l'iscrizione nel casellario informatico dell'esclusione e/o revoca dell'aggiudicazione per fatto imputabile all'impresa costituisce atto dovuto quale pubblicità-notizia, tenendo presente che l'utilità dell'iscrizione di una esclusione da una gara è in "re ipsa" e incontra il solo limite della insussistenza del fatto oggetto di iscrizione e che tale procedimento di iscrizione

di dati e notizie nel casellario informatico va sì preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ma con salvezza di individuare caso per caso equipollenti idonei allo scopo quando la segnalazione da parte della Stazione appaltante e la conseguente iscrizione sono un atto dovuto.

**Consiglio di Stato Adunanza plenaria 26/7/2012 n. 30
PROCEDURA DI GARA - CRITERIO OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - GIUDICATO
DI ANNULLAMENTO DELL'ESCLUSIONE DEL
CONCORRENTE - SOPRAVVENUTO ALLA FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA - RINNOVO ATTI DI GARA -
CONSISTE NELLA SOLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
ILLEGITTIMAMENTE PRETERMESSA DA PARTE DELLA
MEDESIMA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Nella gara per l'affidamento di contratti pubblici anche nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in presenza del giudicato di annullamento dell'esclusione stessa sopravvenuto alla formazione della graduatoria, il rinnovo degli atti deve consistere nella sola valutazione dell'offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima commissione preposta alla procedura.

**Consiglio di Stato sez. VI 25/7/2012 n. 4235
REQUISITI GENERALI- CAUSE DI ESCLUSIONE- FALSE
DICHIARAZIONI IN MERITO AI REQUISITI E ALLE
CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE
PROCEDURE DI GARA- REQUISITI RILEVANTI- SI
TRATTA DI QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE E DI QUELLI
PREVISTI DALLA LEX SPECIALIS**

L'art. 38, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede, nella versione vigente all'epoca dei fatti, che sono esclusi dalla partecipazione, tra gli altri, «coloro che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio» (la versione vigente, a seguito delle modifiche recate dall'art. 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, stabilisce che si procede all'iscrizione nel caso di false dichiarazioni o di falsa documentazione). Quando ricorrono, tra gli altri, questi presupposti l'Autorità è tenuta ad iscrivere la notizia nel casellario informatico, «salvo il caso che consti l'inesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque l'inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante» (si veda determinazione del 10 gennaio 2008, n. 1, il cui contenuto è stato ribadito nella

successiva determinazione del 21 maggio 2009, n. 5; sull'ambito dei poteri dell'Autorità si veda anche: Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2011, n. 3361; Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 782). (..) Le norme riportate, nella parte in cui fanno riferimento «ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara», devono essere intese nel senso che la falsità delle dichiarazioni può riguardare tutti i requisiti di partecipazione, sia quelli previsti direttamente dalla legge sia quelli contemplati dalla lex specialis che non siano con i primi confliggenti.

Consiglio di Stato sez. IV 23/7/2012 n. 4206

- 1. PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA- OFFERTA-
COSTO DEL LAVORO CALCOLATO SECONDO
VALORI INFERIORI A QUELLI RISULTANTI DALLE
TABELLE MINISTERIALI- ESCLUSIONE NON
AUTOMATICA- OCCORRE UNA DISCORDANZA
CONSIDEREVOLE E PALESEMENTE INGIUSTIFICATA.**
- 1. ANOMALIA DELL'OFFERTA- VERIFICA GIUDIZIALE
NEI LIMITI DEI PARAMETRI DELLA ILLOGICITÀ ED
ARBITRARIETÀ – DISCREZIONALITÀ TECNICA
AMMINISTRAZIONE**
- 1. GIUDIZIO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA
DELL'OFFERTA- ACCERTAMENTO DI ATTENDIBILITÀ
NEL COMPLESSO- GIUSTIFICAZIONI- SONO
MODIFICABILI – POSSIBILE LIMITATO
RIMANEGGIAMENTO DEGLI ELEMENTI
DELL'OFFERTA- DIVIETO DI MODIFICA DELLA
PROPOSTA CONTRATTUALE**

1. Nelle procedure di evidenza pubblica (..) un'offerta non può ritenersi senz'altro anomala e comportante l'automatica esclusione dalla gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, che costituiscono non parametri inderogabili ma indici del giudizio di congruità; invero, affinché possa propendersi per l'anomalia dell'offerta, occorre che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata.

2. Per pacifica giurisprudenza i parametri della illogicità ed arbitrarietà sono gli unici cui deve restare ancorata la verifica giudiziale, a fronte della penetrante discrezionalità amministrativa sia in sede di valutazione dell'anomalia che, a fortiori, di scelta di quali "strumenti" di indagine e verifica avvalersi per dissipare i dubbi di anomalia dell'offerta riconosciuti in capo alla stazione appaltante (ex multis, in merito alla discrezionalità tecnica che assiste il seggio di gara in materia di valutazione dell'anomalia dell'offerta si veda, tra le tante, Consiglio Stato, sez. IV, 05 agosto 2005, n. 4196) Come è noto, infatti, per evidenti fini di tutela del pubblico interesse, la "ratio" cui è preordinato il meccanismo di verifica della offerta anomala è la piena affidabilità della

proposta contrattuale.”(Consiglio Stato , sez. V, 05 ottobre 2005, n. 5315).

3. Rammenta il Collegio che in coerenza con l’orientamento per cui la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, ma mira ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto, ancora recentemente è stato ribadito che (Consiglio di Stato, Sezione Sesta n.4801/2011) il procedimento di verifica è avulso da ogni formalismo ed è improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente; il contraddittorio deve essere effettivo; non vi sono preclusioni alla presentazione di giustificazioni, ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte; mentre l’offerta è immodificabile, modificabili sono le giustificazioni, e sono ammesse quelle sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione, a garanzia di una seria esecuzione del contratto. (Consiglio Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146). Nei limiti della ragionevolezza (discendente da dati variabili tra i quali va annoverato, anche, anche quello rappresentato dalla complessità dell’appalto, dal valore del medesimo, dal numero delle voci oggetto di rilievo e giustificazioni, etc), non vi sono limitazioni prefissate al potere di verifica della stazione appaltante, e, per altro verso, per la pacifica giurisprudenza infatti non è escluso che si possa procedere in sede di verifica di anomalia ad un limitato rimaneggiamento dei suoi elementi, purché la proposta contrattuale non venga modificata o alterata (Consiglio Stato , sez. VI, 7 marzo 2008 , n. 1007; sez. VI, 26 aprile 2005, n. 1889; sez. V, 11 novembre 2004, n. 7346). Ciò che rileva è che l’offerta rimanga nel complesso “seria”.

TAR Lazio Roma sez. Il ter 23/7/2012 n. 6800

- 1. PROCEDURA DI GARA - REQUISITI GENERALI - DURC - NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO UN DURC RICHIESTO A FINI DIVERSI**
- 2. PROCEDURA DI GARA - VIOLAZIONE ONERI FORMALI A PENA DI ESCLUSIONE - PREVALENZA DEL PRINCIPIO FORMALE E DELLA PAR CONDICIO RISPETTO AL FAVOR PARTECIPATIONIS**

1.La circolare n. 35/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha indicato che, nell’ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi e ciò in quanto le verifiche operate dai competenti istituti e/o casse edili seguono ambiti e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il documento. La circolare INPS n. 145 del 17

novembre 2010, emanata con riferimento alla richiamata circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 dell’8 ottobre 2010, ha anch’essa fatto presente che il DURC, attestante la regolarità contributiva dell’impresa alla data del suo rilascio, deve essere richiesto per ogni singola procedura.

2.La violazione di oneri formali imposti a pena di esclusione dalla lex specialis esprime la prevalenza del principio di formalità, collegato alla garanzia della par condicio, che non può essere superato neppure dall’opposto principio del favor participationis (ex multis: Cons. St., V, 23 novembre 2010, n. 8151).

CORTE DEI CONTI, SEZ. REG. CONTR. LAZIO - deliberazione 20 luglio 2012 n. 51 - Pubblico impiego – Conferimento incarichi dirigenziali - Determinazione ex ante dei criteri di scelta. – Illegittimità della motivazione della scelta ex post.

Per il conferimento di incarichi dirigenziali, l’Amministrazione deve determinare ex ante i criteri di scelta che intende porre a base del procedimento di valutazione dei candidati alla copertura dei posti dichiarati disponibili. La motivazione della scelta effettuata ex post e individualmente, ovvero sul prescelto, è illegittima, in quanto contraria al rispetto del principio di buon andamento e dell’obbligo di trasparenza dell’azione dei pubblici poteri.

L’art.19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dall’art.40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto il seguente comma 1-bis: “L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta”; l’interpretazione sistematica della disposizione va assicurata in relazione alle disposizioni del comma 1, in particolare là dove si specifica che, ai fini del conferimento di ciascun incarico, si devono tenere nella dovuta considerazione la natura, le caratteristiche degli obiettivi prefissati e la complessità della struttura interessata.

I due citati adempimenti (fissazione dei criteri “ex ante” - valutazione di tutte le candidature) – evidenzia la Sezione - introdotti nell’ordinamento giuridico a tutela, tra l’altro, della necessaria indipendenza di azione che la dirigenza deve possedere rispetto al decisore politico - assumono il carattere di principi generali dello stesso in quanto ne costituiscono evoluzione dinamica.

L’indicazione dei criteri, fatta dal legislatore nell’art.19, c. 1 bis, del decreto legislativo n. 165/2001, è posta a tutela non solo delle aspettative degli interessati ad una giusta e ponderata valutazione, ma anche e soprattutto a garanzia del fatto che, quando l’Amministrazione si trova

ad operare scelte discrezionali, quest'ultime devono risultare ancorate a elementi valutativi quanto più oggettivi possibili e tali da poter formare oggetto di evidente riscontrabilità riguardo all'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico in gioco; interesse pubblico che si consustanzia nell'individuazione del più capace tra i diversi aspiranti.

Pertanto, la Sezione ha rilevato sussistente la violazione, da parte dell'Amministrazione, sotto il profilo dell'eccesso di potere (illogicità manifesta), della disposizione contenuta nell'art.3, c. 1, della L. n. 241/1990 e ss. mm.ii. sicchè le scelte effettuate hanno finito per fondarsi sull'intuitu personae.

TAR Sardegna sez. I 19/7/2012 n. 724

APPALTI PUBBLICI - REVISIONE CONTRATTUALE - IN MISURA MAGGIORE SECONDO L'INDICE F.O.I. ISTAT - ONERE DELL'IMPRESA DI PORTARE A CONOSCENZA L'AMMINISTRAZIONE DELLE ECCEZIONALI CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE - SUSSISTE A MAGGIOR RAGIONE IN CASO DI RICHIESTA DI PROROGA ALLE STESSE CONDIZIONI CONTRATTUALI - FATTISPECIE

In ragione della natura eccezionale delle circostanze che possono legittimare il riconoscimento di una revisione contrattuale in misura maggiore rispetto a quanto spettante secondo l'indice "F.O.I.", è preciso onere - in via generale - dell'impresa affidataria del servizio di portare tempestivamente a conoscenza l'amministrazione di tali sopravvenute circostanze, ritenute "eccezionali" dall'impresa medesima ai fini in questione.

Se deve ritenersi sussistente in capo all'impresa tale onere "in via generale", a maggior ragione deve ritenersi sussistente tale preciso obbligo per l'impresa di rappresentare eventuali fatti eccezionali sopravvenuti, a fronte di una richiesta dell'amministrazione comunale di prorogare il contratto "alle medesime condizioni". Tale omissione da parte dell'impresa preclude la possibilità di richiedere compensi revisionali in misura eccezionale non solo per il "futuro" (cioè per il periodo di proroga del contratto), a fronte dell'accettazione incondizionata da parte della ricorrente della proroga in questione "alle medesime condizioni", ma anche per il "passato", posto che risulterebbe palesemente irragionevole riconoscere la spettanza di compensi speciali per il periodo antecedente all'atto di proroga, palesemente non spettanti per il periodo successivo in forza dell'accettazione incondizionata da parte della ricorrente della proroga in questione.

Consiglio di Stato sez. V 18/7/2012 n. 4189

PROCEDURA DI GARA - IMPRESE CONTROLLATE O COLLEGATE - ESCLUSIONE - RICONDUCIBILITA' AD UNICO CENTRO DECISIONALE - ONERE DELLA PROVA IN CAPO ALLA STAZIONE APPALTANTE - INDICI SINTOMATICI - FATTISPECIE

In assenza di situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. o di altri indici rivelatori di un collegamento sostanziale, non può dirsi comprovata l'esistenza di un unico centro di interesse tra due (o più) soggetti distinti, tale da consentire uno scambio di informazione (C.d.S., sez. VI, 27 luglio 2011, n. 4477), è sufficiente la presenza di significativi elementi rivelatori di un collegamento sostanziale tra le imprese affinché sorga l'onere in capo all'amministrazione di verificare se essi sia stato tale da alterare il normale, imparziale e concorrenziale meccanismo della gara (C.d.S., sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 673); inoltre, mentre nelle ipotesi di situazioni di controllo ex art. 10, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, opera un meccanismo di presunzione iuris et de iure circa la sussistenza della turbativa del corretto svolgimento della procedura concorsuale, nel caso di collegamento sostanziale deve essere provata in concreto l'esistenza di elementi oggettivi concordanti, tali da ingenerare il pericolo per i principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio dei concorrenti (C.d.S., sez. V, 17 settembre 2009, n. 5578; sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6469). (Nel caso di specie, quattro imprese avevano offerto una percentuale di ribasso pressoché identica, avevano sede nello stesso contesto territoriale, le relative offerte erano giunte all'amministrazione appaltante nello stesso momento e a mezzo dello stesso corriere e detti plichi riportavano sul frontespizio dati riepilogativi dell'appalto, dati sostanzialmente analoghi tra di loro, la cui indicazione non era stata prevista dall'amministrazione appaltante).

Consiglio di Stato sez. III 11/7/2012 n. 4116

1. PROCEDURA DI GARA - COMUNICAZIONI VIA FAX-MODALITÀ TIPICA DI INFORMAZIONE PREVISTA DALL'ART. 77 D.LGS. 163 DEL 2006

2. PROCEDURA DI GARA GGIUDICAZIONE PROVVISORIA - ATTO DI NATURA ENDOPROCEDIMENTALE- REVOCA- NON OCCORRE LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. In via generale va ricordato che la comunicazione via fax è espressamente contemplata dall'art. 77 del d.lgs. n. 163/06 quale modalità tipica di comunicazione di notizie e informazioni ai partecipanti alle gare d'appalto e nel caso specifico tale modalità comunicativa, richiamata dalla lex specialis di gara (...), deve ritenersi giuridicamente vincolante per i concorrenti. Occorre al riguardo precisare che la questione della validità, efficacia, adeguatezza del

fax, quale idoneo strumento di comunicazione, è stata già affrontata e risolta in senso positivo da questo Consiglio di Stato con convincenti argomentazioni, dalle quali non vi è ragione di discostarsi (Sez. VI, 4 giugno 2007, n. 2951; Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6208). È stato, in particolare, affermato che “Il fax rappresenta uno dei modi in cui può concretamente svolgersi la cooperazione tra i soggetti, in quanto essa viene attuata mediante l’utilizzo di un sistema basato su linee di trasmissione di dati ed apparecchiature che consentono di poter documentare sia la partenza del messaggio dall’apparato trasmittente che, attraverso il cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello ricevente. Tali modalità, garantite da protocolli universalmente accettati, indubbiamente ne fanno uno strumento idoneo a garantire l’effettività della comunicazione” (Cons. St., sez. VI, 4 giugno 2007, n. 2951). Si è altresì aggiunto, sempre nella ricordata decisione: “...Posto quindi che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue non solo l’idoneità del mezzo a far decorrere termini perentori, ma anche che un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova. Semmai la prova contraria può solo concernere la funzionalità dell’apparecchio ricevente; ma questa non può che essere fornita da chi afferma la mancata ricezione del messaggio...”.

2. L’aggiudicazione provvisoria, caratterizzandosi per la sua natura endoprocedimentale, è considerata, dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, quale provvedimento instabile i cui effetti interinali non impongono che la stessa sia preceduta dall’avviso di cui all’art. 7 L. 241/1990. L’aggiudicazione provvisoria, infatti, quale atto che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario della gara, non costituisce atto conclusivo del procedimento, facendo nascere in capo all’interessato un’mera aspettativa alla conclusione del procedimento (cfr. Cons. St., sez. V, 23 giugno 2010, n. 3966). Ne consegue che l’aggiudicazione provvisoria è per sua natura inidonea, al contrario dell’aggiudicazione definitiva, ad attribuire in modo stabile il bene della vita ed ad ingenerare il connesso legittimo affidamento che impone l’instaurazione del contraddittorio procedimentale prima della revoca in autotutela. Muovendo da un pacifico orientamento giurisprudenziale, dal quale la Sezione non ha motivo di discostarsi, appare corretto sostenere che non sussiste l’obbligo dell’amministrazione di comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della citata legge n. 241 del 1990, giacché il procedimento è già stato avviato con l’atto di indizione della gara; procedimento al cui

interno si colloca, appunto, l’aggiudicazione provvisoria e che è destinato a concludersi positivamente con l’aggiudicazione definitiva ovvero – com’è accaduto sostanzialmente nella fattispecie in esame – negativamente, con la revoca dell’aggiudicazione provvisoria (cfr., tra le tante, Cons. St., sez. IV, 19 marzo 2003 n. 1457; Cons. St., IV, 29 ottobre 2002 n. 5903).

**TAR Sicilia Catania sez. IV 11/7/2012 n. 1829
PROCEDURA DI GARA - DOCUMENTAZIONE
PROBATORIA REQUISITI GENERALI - SOSTITUZIONE DI
DOCUMENTAZIONE DEL MEDESIMO CONTENUTO
PROBATORIO- ART. 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.
445- CONSENTE LA SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO
DEL CASELLARIO GIUDIZIALE CON LA DICHIARAZIONE
CONTESTUALE EX ART. 2 L. 4 GENNAIO 1968 N. 15
SULLA CIRCOSTANZA DI NON AVER RIPORTATO
CONDANNE PENALI**

L’art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, emanato in base alle norme della l. 15 maggio 1997 n. 127 sulla semplificazione della documentazione amministrativa nei rapporti tra p.a. e privati, al punto a) consente la sostituzione del certificato del casellario giudiziale con la dichiarazione contestuale ex art. 2 l. 4 gennaio 1968 n. 15 sulla circostanza di non aver riportato condanne penali. Sulla questione T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 21/12/2010, n. 37921 così ha statuito: “In effetti l’art. 46 del D.P.R. 20.12.2000 n. 445, emanato in base alle norme della legge 15.5.1997 n. 127 sulla semplificazione della documentazione amministrativa nei rapporti tra pubbliche amministrazioni. e privati, al punto aa) consente la sostituzione del certificato del casellario giudiziale con la dichiarazione contestuale ex art. 2 della legge 4.2.1968 n. 15 sulla circostanza di non aver riportato condanne penali. La suddetta dichiarazione è valida a tutti gli effetti di legge e può essere legittimamente ammessa in una procedura di gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico in sostituzione di documentazione del medesimo contenuto probatorio. Le norme sulla semplificazione fissano i requisiti minimi della facoltà di autocertificazione, ma non impediscono alle pubbliche amministrazioni di estenderne la portata applicativa, in relazione a specifici procedimenti amministrativi e in mancanza di espressi divieti al riguardo. Un’interpretazione del disciplinare che sia ancorata al dato meramente formale apparirebbe illogica nell’escludere l’equiparabilità al certificato del casellario giudiziale delle dichiarazioni sostitutive ex art. 46 cit., le quali hanno il medesimo contenuto richiesto e, pertanto, raggiungono l’obiettivo di documentare il possesso dei requisiti utili alla partecipazione alla gara delle imprese che le producono.” (cfr. anche Cons Stato n. 7380 - 24 novembre 2009 - Sez. VI; Cons. Stato, Sez. IV, 7 settembre 2004 n. 5797 e Sez. VI, 19 novembre

2003 n. 7473, Tar Catanzaro II n. 431 - 7 maggio 2008). In conclusione l'art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consente la sostituzione del certificato del casellario giudiziale con la dichiarazione contestuale ex art. 2 l. 4 gennaio 1968 n. 15 sulla circostanza di non aver riportato condanne penali

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 26 giugno 2012 n. 3733 – Pubblico Concorso - Titoli preferenziali - Art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come modificato dalla legge n. 191/1998.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che, nell'ambito della valutazione dei titoli di preferenza nelle procedure concorsuali indette dalla P. A, in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del D.P.R. n. 487/1994 e dell'articolo 3, comma 7, L. n. 127/1997 modificato dall'articolo 2 della legge n. 191/1998, la fattispecie relativa alla minore età posseduta da un candidato è residuale rispetto a quella dello stato di soggetto con figli a carico posseduta da un altro candidato. Conseguentemente il Consiglio di Stato ha affermato che il criterio della minore età è stato introdotto nel nostro ordinamento quale elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico impiego, a parità di merito e degli altri titoli di preferenza indicati all'articolo 5, comma 5, del D.P.R. n. 487/94, tra cui rientra il titolo relativo a "i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico" (art.5, commi 4 e 5, d.p.r. n.487/1994).

Né il legislatore, né la Corte Costituzionale hanno d'altra parte - evidenzia il Consesso - messo in forse la vigenza del comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. 487/1994, che elenca i titoli di preferenza valutabili con precedenza rispetto alla preferenza accordata, in via subordinata dal successivo comma 5.

CONSIGLIO DI STATO, Adunanza Plenaria - sentenza 28 maggio 2012, n. 17 – Blocco delle assunzioni – Applicabilità anche nel caso di inquadramento in ruolo, in una fascia superiore, di docenti già in servizio presso la medesima Università.

Da una disamina del quadro normativo di riferimento in materia di blocco di assunzioni, l'A.P. ha preliminarmente chiarito che il superamento del limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (ovvero del limite del 90% del rapporto tra le spese fisse e la misura del fondo di finanziamento ordinario) determina, quale conseguenza automatica, il precipitato del divieto, a carico delle Università statali, di procedere all'espletamento di procedure concorsuali ed all'assunzione di personale fino al rientro nei parametri massimi. Solo alle Università che non superino il limite è consentita la prosecuzione delle procedure di selezione

indette nel 2008, con la diversa composizione delle commissioni rideterminata ex lege.

Con specifico riferimento poi alla fattispecie, oggetto del giudizio, dell'inquadramento in ruolo, nelle fasce superiori di docenza della carriera universitaria, in ragione del conseguimento delle relative idoneità, di professori associati confermati e ricercatori confermati già in servizio presso la medesima università, l'Adunanza plenaria ha ritenuto applicabile il divieto di assunzione, atteso che il nuovo inquadramento in ruolo del docente è il frutto dell'esito positivo di una procedura concorsuale aperta che dà luogo ad un'assunzione in senso proprio e non ad un mero passaggio a qualifica superiore per effetto di procedura interna riservata.

Anche nel caso del divieto di inquadramento in un diverso ruolo di personale docente già in servizio presso l'Università, vale secondo l'A.P., la ratio ispiratrice della normativa, rispondente non solo ad esigenze di contenimento della spesa, ma altresì di stimolazione di condotte virtuose, per il perseguimento dell'obiettivo prioritario e strategico di incentivare le Università a comportamenti idonei al conseguimento dei livelli qualitativi di autodisciplina sinteticamente descritti nella stessa struttura del FFO e nella più generale architettura del sistema di finanziamento pubblico delle Università.

Notizie di interesse dell'Ateneo

UNIVERSITA' DEL SALENTO - Circolare del Direttore Generale prot. n. 24150 del 12/07/2012 - Rapporti tra DURC e Istituto dell'autocertificazione

Commenti

(a cura di Claudia De Giorgi e dello Staff di Direzione)

"LE NOVITÀ A SEGUITO DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SULLA SPENDING REVIEW"

Nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 14 agosto è stato pubblicato il testo della legge 7 agosto 2012 n. 135 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"), entrata in vigore il giorno successivo, con cui viene convertito, con modificazioni,

il decreto legge 95 del 6 luglio scorso (il cosiddetto decreto sulla "spending review").

Si vuole, pertanto, fornire una panoramica degli interventi che incidono in maniera significativa nell'attività delle Pubbliche Amministrazioni, in particolar modo sulle novità che riguardano direttamente l'Università.

1) L'art. 1 rubricato "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure":

- sancisce la nullità dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione in violazione dell'obbligo di approvvigionarsi mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, configurandosi altresì l'illecito disciplinare e la responsabilità amministrativa per chi agisce contro la norma;

- ammette la possibilità per le amministrazioni pubbliche di effettuare acquisti autonomi per la durata e la misura necessaria solo nel caso in cui le convenzioni di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999 non siano ancora disponibili e in caso di motivata urgenza;

- prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di acquistare determinate categorie di beni e servizi (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip ovvero dalle centrali di committenza regionali, sancendo la nullità dei contratti stipulati in violazione di tale regola, con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa.

- stabilisce che il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012) istituisca, tramite Consip, un albo delle varie centrali di committenza e che riceva notizia in tempo reale dell'avvenuta stipula dei contratti dalle stesse centrali di committenza. Sarà poi cura di Consip pubblicare i dati relativi a detti contratti e convenzioni;

- introduce il diritto per le PPAA, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte in contratto dalle parti ed in virtù di inserimento automatico ex art. 1339 c.c. di relativa clausola, di recedere in qualsiasi tempo da contratti di fornitura o servizi in corso qualora l'appaltatore non abbia adeguato il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle condizioni migliorative previste dalle relative convenzioni Consip.

2) Viene inoltre modificato il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006) attraverso:

- il divieto di discriminazione delle piccole e medie imprese in fase di predisposizione dei criteri di

partecipazione alle gare;

- per quanto concerne la capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi, il divieto di inserire nel bando di gara criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale;

- con riferimento alla garanzia a corredo dell'offerta, la fissazione della percentuale massima dell'importo della garanzia al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza;

- in relazione invece alla cauzione definitiva a carico dell'esecutore del contratto, la fissazione della misura massima della garanzia fideiussoria, da stabilirsi nel bando o nell'invito, al 10% dell'importo contrattuale.

3) Viene previsto lo sviluppo e la gestione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. - che avrà il ruolo di centrale di committenza - del **sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti**, al fine di garantire, altresì, a Consip S.p.A. di svolgere le procedure a favore delle pubbliche amministrazioni, nonché la realizzazione, sempre ad opera del medesimo Ministero, di un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del citato sistema informatico di e-procurement.

4) L'art. 2 prevede una **"Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni" (delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli Enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm. ed int.):**

- in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle già esistenti per gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione;

- in misura non inferiore al 10% relativa al numero dei posti di organico del personale non dirigenziale presso le medesime amministrazioni.

Il medesimo articolo, poi, fissa al 31 ottobre 2012 il termine entro cui adottare i decreti (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) che dovranno approvare le riduzioni degli organici così come stabilito. Le dotazioni organiche delle amministrazioni per le quali tali decreti non siano stati emanati entro tale termine si

intenderanno provvisoriamente individuate nella misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del decreto fino all'emanazione dei citati provvedimenti. Tali amministrazioni non potranno nel frattempo procedere con le assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. La legge prevede inoltre quali procedure e quali adempimenti le amministrazioni interessate dovranno seguire nel caso di soprannumero o di eccedenza di unità di personale all'esito delle riduzioni degli organici. Nelle more del completamento dei processi di riorganizzazione di cui al citato art. 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, la norma sospende le modalità di accesso alla qualifica dirigente di prima fascia di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5) L'art. 3, dedicato alla "Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per le locazioni passive" innova queste ultime nel seguente modo:

- le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3 L. n. 196/2009 nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali sono esonerate, dall'entrata in vigore del provvedimento e per gli anni 2012, 2013 e 2014, dall'applicazione dell'aggiornamento ISTAT sul canone dovuto;
- i canoni di locazione relativi ad immobili ad uso istituzionale sono ridotti del 15% rispetto a quanto versato in precedenza;
- i contratti di locazione stipulati o rinnovati in mancanza delle condizioni prescritte (ossia disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni per la durata del contratto e permanenza delle esigenze allocative della PA stipulante) sono risolti di diritto alla scadenza dalle amministrazioni.

6) L'art. 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche) disciplina la sorte delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, prescrivendo:

- il loro scioglimento entro il 31.12.2013 o, in via alternativa, l'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute entro il 30.6.2013 (con contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2012) nel caso in cui abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di PPAA superiore al 90% dell'intero fatturato. Pena l'impossibilità di ricevere affidamenti diretti o di vedersi rinnovati quelli già in essere;
- il trasferimento da Consip S.p.A. a Sogei S.p.A.

delle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del D. Lgs. n. 414/1997 e delle attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle Pubbliche Amministrazioni. Consip S.p.A., dal canto suo, svolgerà le attività:

I. relative al Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement;

II. quelle in qualità di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

III. quelle inerenti l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

- che i consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica devono essere composti da non più di tre membri, di cui due devono essere dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, nel caso di società a partecipazione diretta; oppure due dipendenti della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro ha funzioni di amministratore delegato. Viene comunque consentita la nomina di un amministratore unico.

- che gli enti privati che intendono fornire alla P.A. servizi a titolo oneroso, dal 1° gennaio 2013, devono rispettare le procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria;

- il divieto, per gli enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del codice civile (dunque fondazioni, associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute etc.) che forniscono, anche a titolo gratuito, servizi a favore dell'amministrazione, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

Tale divieto comporta che tali enti di diritto privato:

I. se intendono partecipare a procedure di gara, dovranno dichiarare di non ricevere contributi statali, neppure un tantum;

II. se invece intendono chiedere contributi pubblici, devono dichiarare di non fornire servizi alla pubblica amministrazione, siano essi a titolo gratuito o a titolo oneroso.

La norma fa salve da questo divieto le fondazioni che hanno come scopo quello di promuovere lo

sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, nonché gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, per finire, le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

- che dal 2014 l'acquisizione di beni e servizi strumentali alla propria attività debba avvenire ricorrendo alle procedure concorrenziali previste dal d. lgs. n. 163/2006, ammettendo gli affidamenti diretti di beni e servizi in house, il cui valore economico sia complessivamente pari o superiore a 200.000 euro annui, solo nei confronti delle società totalmente pubbliche;

- il divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali nei contratti di servizio o negli atti convenzionali stipulati tra società a totale partecipazione pubblica e amministrazioni statali e regionali.

7) L'art. 5 regola la **Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni**, imponendo importanti tagli che riguardano:

- l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché l'acquisto di buoni taxi che non possono superare il 50% della spesa sostenuta nel 2011;

- il valore dei buoni pasto per il personale anche dirigenziale, che non può superare i 7 euro;

- l'obbligo, per le Università in particolare, di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato;

- l'obbligo di fruire delle ferie, dei riposi e dei permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, secondo quanto previsto dal relativo ordinamento senza che la mancata fruizione si traduca in trattamenti economici sostitutivi;

- il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti collocati in quiescenza che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza;

- il divieto di assicurare al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia

l'ente o istituzione in cui abbia svolto l'incarico, nonché di attribuire allo stesso assegni ad personam in violazione a detta disposizione; e riconoscimento a questi di un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità;

- il trattamento accessorio conseguente alla valutazione della performance individuale del personale dirigenziale e non.

8) All'art. 7, rubricato **"Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri"**, detta importanti novità anche sul fronte della **contribuzione studentesca** sancendo:

- Che nel computo del 20% dell'importo del Finanziamento ordinario annuale dello Stato di cui al comma 1 dell'art. 5 del DPR n. 306/97 non rientrano gli importi della contribuzione studentesca disposti per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello;

- Che gli incrementi alla contribuzione studentesca possono essere disposti dalle università entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'università e della specifica condizione degli studenti lavoratori;

- Che il decreto di cui al comma 1-bis dell'art. 5, nel determinare i limiti entro cui le università potranno incrementare le tasse, dovrà a sua volta tener conto dei seguenti parametri massimi:

I. il 25% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio, il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000;

II. il 50 % della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio, il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000;

III. il 100 % della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000.

- che, per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione studentesca per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello,

il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40.000, non superi l'indice dei prezzi al consumo.

9) Viene inoltre previsto l'**accorpamento**, promosso dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei consorzi interuniversitari **Cineca, Cilea e Caspur** al fine di costituire un unico soggetto che svolga le medesime funzioni.

10) L'ultimo comma dell'art. 7 chiarisce l'interpretazione dell'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (riferentesi alla decadenza degli organi collegiali e monocratici elettivi dell'Università), al fine di permettere che la transizione dal vecchio al nuovo ordinamento avvenga nel modo più corretto. Quest'ultimo articolo, infatti, prevede che gli organi in carica decadono nel momento in cui vengono costituiti quelli previsti dal nuovo statuto e che il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo

11) Si stabilisce che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la **decorrenza della proroga del mandato del Rettore** si riferisce all'adozione definitiva del nuovo Statuto a seguito dell'autorizzazione dello stesso da parte del Ministro competente dopo i controlli previsti dall'art. 2, comma 7 della legge n. 240/2010.

12) L'art. 8 detta importanti disposizioni in ordine alla **Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali** attraverso un più razionale e coerente utilizzo degli strumenti informatici e tecnologici, al fine di raggiungere un livello di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. In particolare, viene previsto:

- l'obbligo di utilizzare le carte elettroniche istituzionali per i pagamenti effettuati da pubbliche amministrazioni, in modo da non lasciare lettera morta quanto già prescritto dall'art. 4 del decreto Legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010;
- l'obbligo di utilizzare un unico sistema informatico, inteso quale apparecchiatura hardware ed applicativi funzionali, per tutte le attività degli enti soppressi ai fini della loro incorporazione;
- che, nell'espletamento dell'attività istituzionale, siano razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti, attraverso l'erogazione di servizi on line;
- che vengano razionalizzati i contratti di telefonia e ridotti gli apparati telefonici al fine di ridurre le spese di telefonia mobile e fissa;
- che venga ridotta sia la produzione che la conservazione dei documenti cartacei attraverso la dematerializzazione degli atti.

13) L'art. 14 detta importanti novità per quanto riguarda la **"Riduzione delle spese di personale"**:

- Al comma 3 stabilisce che, per le **università**

statali, la spesa per assumere personale a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato non può superare il limite del 20% della spesa relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Tale percentuale, prevista per il triennio 2012-2014, sale al 50% a decorrere dal 2016;

- Al comma 4-bis prevede la possibilità, durante il triennio 2012-2014, per le pubbliche amministrazioni che non dispongano di graduatorie in corso di validità, di assumere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, i vincitori di concorso presso altre amministrazioni. Tale assunzione avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina decadenza dal diritto all'assunzione.

14) Va inoltre menzionato l'**art. 23-undecies**, rubricato **"Risorse finanziarie"**, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari attraverso, tra le altre misure, la **riduzione del Fondo ordinario delle Università**.